



Sent. n. 2/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella      Presidente  
dott. Saverio Galasso          Consigliere  
dott. Giovanni Guida          Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 79941, promosso, a seguito del parere contrario della Procura regionale alla relazione di discarico n. 62/2023, relativa al conto giudiziale n. 55241 reso dall'Agente Contabile Michela FRANCINI presso il Comune di Sermoneta (LT) avente ad oggetto "Comune di Sermoneta - Conto dell'Economo - Periodo di gestione 2021", depositato il 07/07/2022;

uditi, nella pubblica udienza del 26 settembre 2023, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Maria Teresa D'Urso e l'avv. Sabrina Agresti per l'agente contabile Michela Francini,

presente in aula.

**Premesso in fatto**

1. Con la relazione di discarico n. 62/2023 il magistrato relatore ha riferito sul conto n. 55241 reso dall'Agente Contabile Michela FRANCINI presso il Comune di Sermoneta (LT) avente ad oggetto "Comune di Sermoneta - Conto dell'Economo - Periodo di gestione 2021", rilevando che non sono emerse ipotesi di addebito e proponendo, quindi, l'approvazione del conto e il discarico dell'agente contabile.

2. La Procura regionale ha espresso contrario avviso alla suddetta relazione di discarico, rilevando che tra la documentazione allegata al conto ed acquisita al sistema Giudico risulta presente la determinazione n. 82 del 14.04.2022, da cui si evince che la dott.ssa Michela Francini riveste la qualifica di economo comunale dal 27.11.2019 e, nel contempo, di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 139, 2 comma c.g.c., nonché di responsabile dell'Area 2 - Ragioneria e Tributi del comune di Sermoneta. Ad avviso della Procura, come eccepito nell'avviso contrario e poi più diffusamente rappresentato nella memoria del 28 giugno 2023, «la giurisprudenza di questa Corte è

*granitica nell'affermare il principio secondo cui non può ammettersi coincidenza tra Economo e Responsabile finanziario, risultando la necessaria alterità dei suindicati ruoli a garanzia delle esigenze di controllo per l'accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni Corte dei conti, sez. giurisd. regionale per il Veneto, sent. n. 194/2022: "con riferimento alla sottoscrizione del conto, si esclude che possa "ammettersi coincidenza nella sottoscrizione e nella attestazione di regolarità del conto", evidenziando la necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti" (Sez. Sicilia, n. 197/2020). L'attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall'agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell'agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l'amministrazione ed il suo agente: "è convinzione*

di questa Corte che il "visto" sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di "alterità", prima ancora che di "indipendenza", tra soggetto controllore e soggetto controllato. Ne deriva che, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità ("parifica") va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia." (sez. Piemonte, n. 10/08; cfr., ex multis, anche sez. Veneto, n. 59/2014; sez. Liguria n. 38/16; sez. Umbria n. 77/2016; sez. Sicilia n. 217/2017; sez. Veneto, n. 217/2018; sez. Basilicata n. 197/20)».

Considerato che risulterebbe, dunque, violata «l'elementare ed irrinunciabile esigenza di "alterità", prima ancora che di "indipendenza", tra soggetto controllore e soggetto controllato», la Procura negli atti sopra richiamati ha concluso per per la declaratoria di irregolarità della gestione del conto giudiziale.

**3.** L'agente contabile ha depositato in data 28 luglio 2023 una memoria nella quale evidenzia:

- che la stessa ha dovuto assumere il ruolo di economo a seguito di pensionamento del dipendente precedentemente svolgente tale funzione, non essendo in servizio ulteriori profili professionali idonei a svolgere le funzioni in esame;
- il fondo economale è stato poco utilizzato essendo stati emessi in un anno n. 13 buoni economali per un importo complessivo di € 465,21, e tutti i documenti attinenti il servizio Economato (mandati di anticipazione, reversali di rimborso, determinazioni di rimborso e rendiconti trimestrali, conto dell'Economo) sono stati adottati "esclusivamente" dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Vincenzo Salmeri, non avendo mai la medesima esercitato le funzioni vicarie;
- la determinazione di presa atto e parifica dei

conti della gestione degli agenti contabili- esercizio 2021 n. 82 del 14/04/2022 (art. 139 dlgs. 174/2016) è stata sottoscritta dall'gente contabile in forza di decreto sindacale n. 10 del 22/03/2022 che la individuava quale sostituta dal Responsabile dell'Area 2 (in caso di ferie, malattia o altro impedimento del Responsabile), in quanto il Responsabile del Servizio Finanziario, è stato assente per malattia dal 23/03/2022 al 29/04/2022, ed essendo tale atto propedeutico ed obbligatorio all'approvazione dei provvedimenti relativi al Rendiconto di gestione 2021, pena l'impossibilità di approvazione nei termini di legge, la stessa non ha potuto esimersi dalla sottoscrizione di un atto che, oltre al conto dell'Economo, la cui regolarità e concordanza con le scritture contabili dell'Ente risultava comunque già verificata dal Responsabile del servizio Finanziario, in sede di sottoscrizione del conto medesimo, riguardava anche il conto di tutti gli altri agenti contabili.

Vengono poi depositati i seguenti atti, adottati dopo la notificazione del decreto di fissazione dell'odierna udienza:

1) determinazione n.153 del 27.07.2023, sottoscritta, ai sensi del Decreto Sindacale n. 7

del 30/03/2023, dalla Responsabile dell'Area 2-Ragioneria e tributi di accertamento della regolarità della gestione oggetto del conto in esame e di parificazione dello stesso, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente, confermando, sulla base della documentazione adeguatamente verificata, l'assenza di alcuna anomalia o irregolarità;

2) Relazione dell'Organo di Revisione prot.10328 del 27.07.2023, rilasciata ai sensi dell'art. 139 c.g.c su specifica richiesta del Sindaco, nelle cui conclusioni, a seguito della verifica effettuata e descritta analiticamente, si attesta la concordanza del conto con le scritture contabili dell'ente.

**4.** La Procura, successivamente al deposito della memoria e degli allegati ora richiamati, ha depositato un'ulteriore memoria conclusionale, nella quale alla luce delle sopravvenienze documentali, conclude per la declaratoria di regolarità della gestione del conto giudiziale oggetto del presente giudizio, richiedendo che l'Organo giudicante adito evidenzi all'Amministrazione l'obbligo di evitare per il futuro tale inammissibile sovrapposizione di ruoli.

**5.** In vista dell'udienza l'agente contabile ha

provveduto, altresì, a conferire mandato all'avv. Agresti, che si è costituita con il deposito di memoria, nella quale si ribadiscono le richieste già formulate dall'agente contabile nell'atto sopra richiamato.

6. All'udienza del 26 settembre 2023, presente anche l'agente contabile, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

#### **Considerato in diritto**

1. Il Collegio ritiene pienamente condivisibile la richiesta di declaratoria di regolarità della gestione in esame formulata dalla Procura erariale nell'ultima memoria depositata in vista dell'odierna udienza, nonché ribadita nel corso della discussione.

2. Ferma la necessità che il Comune di Sermoneta adotti adeguate misure organizzative atte ad assicurare il pieno rispetto, nelle prossime gestioni, del principio di necessaria alterità tra ruolo di agente contabile (nella specie economo) e responsabile del servizio finanziario, come declinato dalla giurisprudenza contabile sopra ricordata, stante la concordanza del conto in esame

con le scritture contabili dell'amministrazione e le verifiche effettuate dall'Organo di revisione, nonché le motivazioni adottate dall'agente contabile e la documentazione presentata, nulla osta, nel caso in esame - caratterizzato da fattori eccezionali ben evidenziati dall'agente contabile - al riconoscimento della piena legittimità della gestione posta in essere nell'esercizio oggetto di rappresentazione nel conto giudiziale in esame.

**3.** Pertanto, il Collegio approva il conto e, per l'effetto, discarica l'agente contabile. All'esito del giudizio segue la liquidazione delle spese di lite come in dispositivo. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. 79941 del registro di segreteria nell'anno 2023 sul conto depositato nel fascicolo del conto giudiziale n. 55241:

- approva il conto e, per l'effetto, dichiara il discarico dell'agente contabile Michela FRANCINI;
- riconosce a favore dell'agente contabile, le spese di lite, quantificate in € 1.000,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%;

- nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2023.

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Giovanni Guida

Antonio Ciaramella

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

LUCIANA TROCCOLI

F.to digitalmente